



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.03.1997  
COM(97) 100 def.

95/0282 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di  
**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

per una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali  
nel settore dei servizi di telecomunicazioni

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**  
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE



## **1. CONTESTO**

Il 14.11.95 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)545).

Il 24 aprile 1996 il Comitato economico e sociale ha emesso parere favorevole sulla proposta della Commissione.

Il 22 maggio 1996 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione favorevole alla proposta della Commissione, introducendovi 37 emendamenti.

Il 31 luglio 1996 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva modificata che incorpora la maggior parte degli emendamenti del PE, conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato.

Il 9 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta di direttiva, conformemente all'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato.

Il 20 febbraio 1997 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 6 emendamenti alla posizione comune.

## **2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La libera concorrenza nella fornitura dei servizi di telecomunicazione e delle infrastrutture di rete verrà introdotta nella maggior parte degli Stati membri il 1° gennaio 1998. La proposta di direttiva armonizza le condizioni nazionali e le procedure di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni ed rappresenta una parte importante del nuovo contesto regolamentare che appoggia la liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Anche se nel settore delle telecomunicazioni verrà introdotta una più ampia concorrenza, i regimi di autorizzazione rimarranno necessari per garantire il conseguimento di certi obiettivi d'interesse pubblico, inclusa la fornitura del servizio universale. Al tempo stesso, i quadri regolamentari nazionali dovranno essere aperti alla concorrenza e dare la precedenza a regimi di autorizzazione che non impongano obblighi superflui. In tale contesto, la proposta di direttiva crea un quadro comune dei regimi di autorizzazione nazionali e mette a disposizione meccanismi per agevolare la fornitura di reti e servizi transfrontalieri.

### **3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

La Commissione accetta senza modifiche i sei emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura:

- L'emendamento 1 rende più chiaro l'articolo 10.1 della posizione comune.
- Gli emendamenti 2 e 5 sottolineano preoccupazioni e aspirazioni da tenere in conto nel contesto delle possibili future iniziative della Comunità, al momento della revisione della direttiva entro il 1° gennaio 2000.
- L'emendamento 3 introduce due utili chiarimenti sulla portata delle licenze individuali.
- L'emendamento 4 fornisce, nel settore fondamentale dei nuovi servizi, ulteriori garanzie alle imprese che sollecitano una licenza.
- L'emendamento 6 inserisce un utile chiarimento nell'allegato.

### **4. PROPOSTA MODIFICATA**

Il 9 dicembre 1996 la Commissione ha adottato il parere sulla posizione comune relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, accettando il testo modificato della proposta di direttiva.

Dopo la seconda lettura della proposta da parte del Parlamento europeo, la Commissione modifica la proposta di direttiva per includervi gli emendamenti adottati dal Parlamento il 20 febbraio 1997.

**PROPOSTA MODIFICATA DI**  
**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**RELATIVA AD UNA DISCIPLINA COMUNE IN MATERIA DI**  
**AUTORIZZAZIONI GENERALI E DI LICENZE INDIVIDUALI NEL**  
**SETTORE**  
**DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE**

Considerando 3  
(basato sull'emendamento 1)

considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi, le numerazioni e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

Considerando 18 bis (nuovo)  
(basato sull'emendamento 2)

considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione delle procedure; che un'ulteriore armonizzazione può essere auspicabile per giungere ad un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere valutata nella relazione che sarà predisposta dalla Commissione;

Articolo 7  
(basato sull'emendamento 2)

Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti scopi:

per permettere al titolare della licenza l'accesso a frequenze radio o a numerazioni;

per concedere al titolare della licenza diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati ;

per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa ONP e/o che esigono dal titolare della licenza la fornitura del servizio universale;

per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti scopi:

per permettere al titolare della licenza l'accesso a frequenze radio o a numerazioni;

per concedere al titolare della licenza diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati ;

per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi che esigono dal titolare della licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;

per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale aperti al pubblico, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

Articolo 19  
(basato sull'emendamento 4)

Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie o respingono la domanda e informano l'impresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto.

Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie che consentano all'impresa di iniziare a fornire il servizio o respingono la domanda e informano l'impresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli Stati membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso a un'istituzione indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale contro i rifiuti ad adottare condizioni transitorie o definitive, contro le reiezioni delle domande o contro i rifiuti a consentire la fornitura senza autorizzazione del servizio di cui trattasi.

Articolo 23  
(basato sull'emendamento 5)

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispose una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione al campo di applicazione delle licenze individuali, all'armonizzazione e ai servizi e alle reti transeuropee. Nella relazione sono inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispose una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio e da corredare, se del caso, di nuove proposte legislative. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione all'armonizzazione delle procedure e al campo di applicazione delle licenze individuali, ad altri aspetti dell'armonizzazione e ai servizi e alle reti



nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.

transeuropee. La relazione comprende altresì proposte intese a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.

**Allegato**  
(basato sull'emendamento 6)

L'elenco delle condizioni lascia impregiudicate:

altre eventuali condizioni non specifiche del settore delle telecomunicazioni, e

misure adottate dagli Stati membri conformemente alle esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine del pubblico.

L'elenco delle condizioni lascia impregiudicate:

altre eventuali condizioni giuridiche non specifiche del settore delle telecomunicazioni, e

misure adottate dagli Stati membri conformemente alle esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine del pubblico.

ISSN 0254-1505

COM(97) 100 def.

# DOCUMENTI

IT

15 06 10

---

N. di catalogo : CB-CO-97-084-IT-C

ISBN 92-78-16607-3

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo